

Data **20 OTT. 2016** Protocollo N° **407667** Class: **E.760.001** Prat. Fasc. Allegati N°Oggetto: **Pascolamento ammissibilità capi a premio (circolare ACIU.2015.425 e ACIU.2015.569) e registrazione dati in anagrafe zootecnica.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle
Az.ULSS del VenetoAi Referenti in materia di anagrafe animali
delle Az.ULSS del Veneto

e, p.c., Ad AVEPA

Al Laboratorio Gestione Banche Dati e Anagrafe
dell'IZSVe

Facendo seguito alla nostra nota prot. n. 186949 del 12/05/2016, con la presente si forniscono alcuni chiarimenti relativi ai premi pascolamento assegnati da AVEPA, nonché alcune indicazioni pratiche concordate con AVEPA stessa nel corso di una riunione tenutasi presso la loro sede di Padova lo scorso 12/09/2016.

Le tipologie di domanda sono due: la Domanda Unica (DU) mantenimento (60 gg di pascolamento con un carico minimo di 0,2 UBA/ha, che possono essere derogate tramite provvedimento regionale) e Piano di Sviluppo Rurale (PSR), che sono misure ad emanazione diretta della Regione Veneto e che prevede i requisiti di:

- Misura 10.1.4 (mantenimento prati/pascoli) 60 gg di pascolamento minimo di 0,2 UBA/ha;
- Misura 13ZOO (indennità compensativa) 90 gg di pascolamento minimo di 0,2 UBA/ha nel periodo maggio-settembre.

Ogni anno vengono presentate circa 12.000 domande PSR di cui circa 3.500 sulle due misure sopra citate e 70.000 DU; in totale le domande con "Pascolamento" sono stimate in circa 5000 unità.

La normativa di riferimento è il decreto MIPAF n. 1420 del 26/02/2015, e le successive circolari di AGEA.

L'obiettivo è quello del mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo od alla coltivazione dei pascoli/prati, gli animali sono uno dei possibili mezzi per raggiungere lo scopo, che potrebbe essere conseguito anche tramite altre modalità (es. sfalcio). Per corsi e ricorsi da parte degli allevatori e deroghe largamente applicate, si è arrivati a definire chi può presentare domanda in base al tipo di pascolo rispetto all'allevamento e al censimento in BDR/BDN:

1. Nel caso di Codice Allevamento:

- il detentore degli animali in azienda, i cui pascoli sono siti nel comune dell'azienda o in comuni confinanti (non deve esserci la continuità diretta di ogni comune con l'azienda, ma i comuni tra loro devono essere limitrofi, costituendo una sorta di percorso che possono seguire gli animali). In questo caso vengono utilizzati i capi in azienda per il calcolo UBA/ha.

2. Nel caso di Codice Pascolo:

- il responsabile al pascolo degli animali che utilizza i propri animali nel pascolo di cui risulta avere la disponibilità.
- il responsabile al pascolo che utilizza animali di terzi, che quindi non appartengono al codice stalla del richiedente, ma che vengono mandati al pascolo con lo scopo di utilizzarne i prati.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304-1388 - Fax 041/2791330

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

saia@regione.veneto.it



Analisi delle fonti dati esistenti:

Dati informatizzati in Banca Dati Regionale (BDR) e in Banca Dati Nazionale (BDN):

- Il pascolo può essere frazionato e più richiedenti possono fare domanda per diverse particelle di uno stesso pascolo, in BDN il responsabile del pascolo è solo uno. Viene scartata l'ipotesi di attribuire diversi codici pascolo alle diverse particelle (suddividendo in modo artificioso il pascolo) per la difficoltà di tenere poi aggiornata la situazione nel tempo e per il fatto che dal punto di vista sanitario gli animali condividono gli stessi terreni. Per avere comunque una registrazione dei responsabili in Banca Dati si è concordato che nel codice pascolo indiviso ed originale, il Servizio Veterinario, sulla base delle evidenze documentali prodotte dai richiedenti, registri più responsabili nella struttura pascolo in BDR. L'informazione rimarrà solo in BDR, poiché il dato non può essere trasmesso alla BDN. In BDR non sarà altresì possibile collegare le particelle cui il singolo responsabile ha titolo (ma questo dato è già in possesso del CAA), e neppure gli animali, che rimarranno in BDN nel registro associato al codice pascolo indiviso ed originale. Verranno concordate modalità tecniche di accesso alla BDR da parte di AVEPA, oltre all'accesso in consultazione diretta, come ad esempio uno scarico *una tantum* per tutti i richiedenti che restituisca i codici pascolo di cui sono responsabili in BDR con le date di inizio ed eventuale fine responsabilità, piuttosto che un servizio web che restituisca le informazioni di interesse.

Pertanto i Servizi Veterinari dovranno aggiornare in BDR anche tutte le posizioni soprannumerarie dei responsabili pervenute nel 2016 e tenute in *stand by* per il fatto che non si riusciva a farle transitare in BDN.

- Pascolamento effettuato dagli ovi-caprini. Per i problemi legati alla gestione del singolo capo ovi-caprino in alcuni casi è impossibile per i delegati, nella fattispecie i Servizi Veterinari, registrare le movimentazioni al pascolo del singolo capo ovi-caprino ed i passaggi dei singoli capi da un pascolo all'altro. L'unica movimentazione registrabile è l'uscita di gruppo per pascolo, in cui viene indicato solo il numero di animali, che corrisponde a quello che si può trovare nei documenti di trasporto e che può essere rapportato alla effettiva consistenza del gregge che viene registrata in BDR/BDN nel censimento annuale.

La necessità prospettata di trovare in BDN i movimenti al pascolo del singolo capo ovi-caprino, potrebbe comportare l'impossibilità da parte dei Servizi Veterinari di mantenere la delega degli allevatori di ovi-caprini, che dovrebbero registrare direttamente i movimenti dei propri animali piuttosto che individuare un nuovo delegato, come avviene attualmente per le movimentazioni degli equidi al pascolo.

Documentazione disponibile:

- Oltre alla presentazione di tutta la documentazione necessaria allo spostamento dei capi da parte del richiedente, sia che si tratti del responsabile del pascolo, sia che si tratti dell'allevatore che ha avviato gli animali al pascolo, è allo studio da parte di AVEPA per il 2017, una comunicazione preventiva in cui siano elencati tutti gli spostamenti al pascolo che gli animali subiranno durante la stagione estiva, con indicazione delle date di permanenza e delle superfici.

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304-1388 - Fax 041/2791330
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
saia@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Si è chiarito che i Servizi Veterinari nell'ambito delle proprie attività istituzionali non fanno verifiche sistematiche della presenza e della consistenza dei capi al pascolo e soprattutto non fanno check-list anagrafe. In tutti i casi in cui il Servizio Veterinario abbia effettuato specifiche verifiche e sia in grado di produrre documentazione rispetto al rilevamento della effettiva presenza dei capi bovini ed ovi-caprini al pascolo, trasmetterà ad AVEPA la relativa documentazione, a sostegno delle azioni di controllo effettuate sul territorio e per dimostrare l'effettivo diritto del richiedente. Detta certificazione non potrà però essere richiesta di prassi dagli allevatori alla propria Az.ULSS o alla Az.ULSS competente sul pascolo.

Distinti saluti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA
VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Il Direttore

- Dott. Michele Brichese -

MB/

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304-1388 - Fax 041/2791330
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
saia@regione.veneto.it